

TRIBUTI E IMPOSTE

Suggerimento n. 227/29 dell'8 maggio 2014
RS - AG

FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si illustrano in una *Guida operativa* le modalità di fatturazione elettronica nei confronti delle P.A.

In attuazione della normativa comunitaria, l'articolo 1, commi 209-214, della Legge 244/2007 prevede l'introduzione graduale:

- dell'**obbligo di fatturazione, in forma elettronica**, delle operazioni eseguite nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- del **duplice divieto**, da parte della Pubblica Amministrazione, di **accettazione** di fatture emesse in forma cartacea e di **pagamento** delle stesse.

A tal fine è istituito il Sistema di Interscambio (SdI) quale punto di "passaggio obbligato" di tutte le fatture dirette alla Pubblica Amministrazione.

In attuazione a tali disposizioni è successivamente intervenuto il D.M. 3 aprile 2013, n. 55 che ha schematizzato il meccanismo di trasmissione e ricezione della fattura elettronica.

Inoltre, con circolare n. 1 del 31 marzo 2014, il Dipartimento delle Finanze di concerto con il Dipartimento della Funzione pubblica, hanno diramato le prime indicazioni per adempiere in modo puntuale e corretto all'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

A partire dal **6 giugno 2014**, la Presidenza del Consiglio, i Ministeri, le Agenzie Fiscali, gli Enti Nazionali di Presidenza e Assistenza sociale, **non potranno più accettare** fatture emesse o trasmesse in formato cartaceo dai propri fornitori/prestatori IVA. Pertanto, tutti gli operatori economici che forniscono beni o servizi a tali enti **dovranno obbligatoriamente trasmettere** le fatture esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, per il tramite della Sogei.

La stessa disposizione si applicherà dal **31 marzo 2015** alle restanti Amministrazioni centrali, comprese le Amministrazioni locali (termine originariamente fissato al 6 giugno 2015 ed anticipato dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66).

Trascorsi tre mesi dalle date da cui decorre l'obbligo di fatturazione elettronica, le Pubbliche Amministrazioni **non potranno più procedere al pagamento, neppure parziale**, dell'operazione oggetto di fatturazione fino a quando non si verificherà l'invio della relativa fattura elettronica.

Inoltre, il D.L. 66/2014 prevede che le fatture elettroniche emesse verso le P.A. devono riportare **obbligatoriamente**:

- il Codice identificativo di gara (**CIG**);
- il Codice Unico di Progetto (**CUP**), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari o interventi eseguiti ai sensi dell'articolo 11 L. 3/2003.

Nell'ipotesi in cui le fatture non riportano i citati codici, è stabilito **il divieto per le P.A. di procedere al pagamento** delle fatture elettroniche.

Allegata: *Guida operativa*

Per informazioni rivolgersi a:

- dr.ssa Raffaella Scurati (02.88129558, e-mail r.scurati@assimpredilance.it);
- dr.ssa Anna Giacomoni (02.88129532, e-mail a.giacomoni@assimpredilance.it).

Il presente documento è stato inviato all'indirizzo di posta elettronica indicatoci dall'impresa: Vi ricordiamo che è possibile aggiungere e/o modificare gli indirizzi su cui ricevere le nostre notizie. Tale documento è anche reperibile dall'8 maggio 2014 all'interno del nostro portale www.assimpredilance.it. Qualora si fossero dimenticati Nome utente e Password, è possibile contattare Monica Ravazzin (tel. 02.88129554 - m.ravazzin@assimpredilance.it).

Save the date:

12 maggio 2014 ore 9.00 – presso Assimpredil Ance – **Emergenze di oggi, prospettive per il domani.** Presentazione 2° Rapporto CRESME sul mercato opere pubbliche delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Richiesti per questo evento 3CFP al CNAPPC

La fatturazione elettronica verso la P.A.

Maggio 2014

GUIDA OPERATIVA

SOMMARIO

- Decorrenza del nuovo regime pag. 2
- Procedura di fatturazione elettronica pag. 2
- Emissione fattura elettronica pag. 3
- Impossibilità di recapito della fattura elettronica pag. 3
- Regime transitorio per le fatture emesse prima del 6 giugno 2014 pag. 5

Decorrenza del nuovo regime

La fattura elettronica diventerà obbligatoria:

- dal **6 giugno 2014**, per le operazioni effettuate nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale;
- dal **31 marzo 2015**, per le operazioni effettuate nei confronti delle altre Pubbliche Amministrazioni, comprese le Amministrazioni locali.

Pertanto, a decorrere da tali date, tutti gli operatori economici che forniscono beni o servizi agli enti sopra citati dovranno **obbligatoriamente** trasmettere le fatture **esclusivamente** in formato elettronico (formato XML con sottoscrizione digitale) tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate per il tramite della Sogei.

E' previsto un **periodo transitorio di tre mesi** che consente alle Pubbliche Amministrazioni di gestire tutte le fatture emesse, in formato cartaceo, prima dell'entrata in vigore del nuovo regime.

Decorsi tre mesi dalle date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, le Pubbliche Amministrazioni **non** potranno più procedere al pagamento, **neppure parziale**, dell'operazione oggetto di fatturazione fino a quando non si verificherà l'invio della relativa fattura elettronica.

Inoltre, il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle P.A., ha disposto che le fatture elettroniche emesse nei confronti delle P.A. stesse, dovranno riportare **obbligatoriamente**:

- il codice identificativo di gara (**CIG**) , tranne i casi di esclusione dell'obbligo di tracciabilità;
- il Codice Unico di Progetto (**CUP**) in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari.

In mancanza di detti codici, le P.A. **non potranno** procedere al pagamento della fattura.

Si precisa che, per le operazioni nelle quali il committente non sia una P.A. resta ferma la fatturazione in forma cartacea.

Procedura di fatturazione elettronica

Le P.A. sono tenute ad **individuare** i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche e ad **inserire** tali uffici nell'indice delle P.A. (IPA). L'IPA provvede poi ad assegnare un codice univoco a ciascuno degli uffici ed a renderlo pubblico tramite il proprio sito www.indicepa.gov.it .

Il codice assegnato dall'IPA deve essere riportato **obbligatoriamente** in ogni fattura elettronica emessa nei confronti della P.A. In assenza del codice univoco la fattura **è rifiutata** dal Sistema di Interscambio.

Poiché tale codice è **elemento essenziale** della fattura, ciascuna P.A. deve completare il caricamento in IPA dell'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche tre mesi prima della data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Ciascuna P.A. una volta ottenuti dall'IPA i codici identificativi **è tenuta** a darne comunicazione ai soggetti che effettuano prestazioni nei loro confronti.

Per ogni ufficio destinatario di fatturazione elettronica è pubblicata in IPA la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo.

L'emissione e la trasmissione della fattura elettronica sarà effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma elettronica (Sistema di Interscambio – SdI gestito dall'Agenzia delle Entrate). Il Sistema provvede alla raccolta delle fatture ed alla loro trasmissione alla P.A. competente.

Emissione della fattura elettronica

La fattura si considera **trasmessa** per via elettronica e **ricevuta** dalla Pubblica Amministrazione destinataria della stessa solo a fronte del rilascio della "ricevuta di consegna" da parte del Sistema di Interscambio.

La ricevuta di consegna, che è rilasciata in un momento successivo rispetto a quello in cui la fattura è acquisita nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, **è sufficiente** a provare sia **l'emissione** della fattura elettronica, sia la sua **ricezione** da parte della Pubblica Amministrazione committente.

La fattura elettronica è trasmessa alla Pubblica Amministrazione destinataria attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) che funge da tramite. All'atto della ricezione della fattura, il SdI provvede ad inoltrare la fattura al competente ufficio identificato tramite un **codice univoco riportato in fattura**.

Il Sistema di Interscambio rilascia al soggetto che ha inviato la fattura:

- in caso di **esito positivo**, una ricevuta attestante la **consegna e ricezione della fattura** da parte della P.A.;

- in caso di **esito negativo**, una notifica di "**mancata consegna**" che, **in ogni caso, certifica** la data di emissione della fattura e la ricezione da parte della P.A.

Nel caso in cui l'inoltro all'Amministrazione committente abbia avuto esito positivo, la conseguente ricevuta di consegna recapitata al soggetto che ha inviato la fattura è **sufficiente a provare** sia **l'emissione** della fattura elettronica sia la **ricezione** da parte della P.A. committente.

Nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito negativo, la notifica di "mancata consegna" è **sufficiente** a provare **l'emissione** e la **ricezione** della fattura da parte del SdI.

Impossibilità di recapito della fattura elettronica

L'impossibilità di recapito della fattura può essere determinato da:

1) Codice ufficio della P.A. non rilevabile dal sistema IPA

Per ciascuna amministrazione presente in IPA è reso disponibile un ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" denominato "*Uff_eFatturaPA*". Tale ufficio centrale potrà essere utilizzato qualora la P.A. sia registrata sul portale IPA, ma **non sia possibile identificarla in modo univoco** attraverso il codice ufficio.

Nel caso in cui una fattura è destinata all'Ufficio di fatturazione elettronica Centrale, il SdI verifica l'esistenza in IPA di un Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura. Qualora sia possibile identificare in modo univoco tale codice ufficio, il SdI respinge la fattura inviando al mittente una "notifica di scarto" segnalando il codice ufficio identificato. In caso contrario il SdI inoltra

all'amministrazione la fattura ricevuta che riporta l'indicazione del Codice FE Centrale.

Pertanto, qualora ricorrano le condizioni per l'impiego del Codice FE Centrale e il SdI non rileva un utilizzo improprio di tale codice, possono essere inviate al Codice FE Centrale le fatture relative ai diversi Uffici destinatari di fattura.

Le Amministrazioni potranno rifiutare le fatture inoltrate agli Uffici di fatturazione elettronica "Centrale", riportanti un "Codice FE Centrale", **esclusivamente** nel caso in cui la fattura non sia attribuibile all'amministrazione stessa.

2) **P.A. non censita nel sistema IPA**

Nel caso in cui il fornitore, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione, abbia rilevato l'assenza in IPA dell'amministrazione stessa, il codice ufficio da inserire in fattura può assumere il "valore di default". Al fine di evitare l'utilizzo improprio del "valore di default", è previsto che nel caso in cui in fattura sia indicato tale valore, il SdI verifica sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti, l'esistenza in IPA di uno e un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SdI respinge la fattura inviando al mittente una "notifica di scarto" segnalando il codice ufficio a questo attribuito. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti la stessa amministrazione, il SdI respinge la fattura inviando al mittente una "notifica di scarto" segnalando il codice FE Centrale dell'amministrazione individuata ("*Uff_eFatturaPA*").

Nel caso in cui invece il Sistema non sia in grado di identificare nessun Ufficio, viene rilasciata al cedente/prestatore una "*Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito*", consistente in un documento informatico firmato elettronicamente che contiene la fattura ricevuta dal Sistema. Tale attestazione permette di dimostrare che la fattura è pervenuta al Sistema nel rispetto delle regole tecniche di trasmissione ma che **non è stato possibile recapitarla** all'amministrazione committente per cause non imputabili al fornitore.

Il fornitore potrà inviare o mettere a disposizione della P.A. committente questa attestazione utilizzando un servizio di posta elettronica o altro canale telematico o tramite portali telematici che consentono a quest'ultima di effettuare il download dell'attestato e della fattura elettronica nello stesso inclusa. La P.A. in virtù dell'attestazione ricevuta, **potrà così procedere al pagamento**.

3) **Impossibilità di inoltro della fattura alla P.A. committente per cause tecniche**

In caso di mancato inoltro per motivi tecnici, il Sistema di interscambio rilascia al cedente/prestatore una "*notifica di mancata consegna*" e provvede a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell'amministrazione destinataria affinché provveda tempestivamente a risolvere il problema. Nell'ipotesi in cui, trascorsi dieci giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il Sistema di interscambio non sia riuscito a recapitare la fattura elettronica alla P.A., viene trasmessa al cedente/prestatore una "*Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SdI con impossibilità di recapito*". Tale attestazione permette al mittente di dimostrare che la fattura **è pervenuta al SdI** nel rispetto delle regole tecniche di trasmissione ma che non è stato possibile recapitarla all'amministrazione destinataria per cause non imputabili al fornitore. La P.A. in virtù dell'attestazione ricevuta, **potrà così procedere al pagamento**.

Regime transitorio per le fatture emesse prima del 6 giugno 2014

E' **confermato il divieto** per la P.A. committente di accettare fatture cartacee **emesse dopo** la decorrenza dell'obbligo di fatturazione

Trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, le Pubbliche Amministrazioni interessate **non possono procedere al pagamento, neppure parziale**, dell'operazione oggetto di fatturazione, **fino a quando non si verifica l'invio della fattura in formato elettronico** per il tramite del Sistema di Interscambio.

Poiché si era posto il problema di capire se tale divieto si estendesse anche alle fatture emesse in formato cartaceo anteriormente alla data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, la circolare citata ha chiarito che le fatture devono comunque essere **accettate e pagate** dalle P.A. destinatarie, anche nell'ipotesi in cui ciò avvenga nel periodo transitorio dei tre mesi successivi alla data di decorrenza fissata dalla norma.

In pratica, l'obbligo di fatturazione elettronica precede di tre mesi la corrispondente decorrenza di divieto per le P.A. di accettazione e pagamento di fatture in forma cartacea. Si tratta di una sorta di **periodo di transizione** durante il quale le Pubbliche Amministrazioni interessate possono ancora accettare e pagare fatture cartacee emesse **entro il termine di decorrenza** dell'obbligo di fatturazione elettronica, mentre dall'altro lato, i fornitori, a partire da tale termine, **non possono più emettere** fatture in formato cartaceo.

La ratio del periodo di transizione si basa sul fatto che la trasmissione di una fattura cartacea non è istantanea soprattutto quando si utilizza il canale di posta originaria. Inoltre, una volta ricevuta la fattura, all'interno della P.A. committente viene instaurata una procedura amministrativa abbastanza complessa volta a verificare la correttezza del contenuto della fattura. Solo nel caso in cui questa procedura si concluda positivamente la P.A. può procedere al pagamento.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, qualora ad esempio allo scadere del termine del 6 settembre 2014 la Pubblica Amministrazione coinvolta stia ancora processando una fattura emessa in formato cartaceo, tale Amministrazione dovrà portare a compimento il relativo procedimento e, ove sussistano tutte le altre condizioni, procedere al pagamento.